



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Gentile Cliente,

il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il codice della (prevenzione della) Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n.14/2019, come modificato dal D. Lgs. n.83/2022 pubblicato in GU il 1° luglio 2022) in sostituzione della superata Legge Fallimentare.

il Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare) continuerà tuttavia a produrre effetti esclusivamente per le procedure attualmente aperte.

Fra le novità più importanti della nuova normativa, vi è l'obbligo per TUTTE LE IMPRESE, soprattutto per quelle sane, indipendentemente dalla loro dimensione e tipologia di dotarsi di **adeguati assetti e misure ai sensi dell'articolo 2086 cod. civ.**, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. A tal fine, il decreto elenca l'insieme delle misure che l'impresa deve necessariamente adottare, che devono consentire di:

- a) Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta;
- b) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;

Costituiscono segnali per la prevenzione di cui sopra:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da 30 giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie nei confronti di Agenzia delle Entrate, Agente per la Riscossione, Inps e Inail**.

ATTENZIONE!!!

Il mancato adempimento comporta l'insorgenza di una responsabilità patrimoniale illimitata a carico di ogni amministratore e imprenditore, ed in particolar modo gli amministratori possono essere oggetto di azioni di responsabilità da parte di qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti economici con l'impresa.

Al fine di tutelare gli amministratori è pertanto necessario produrre le analisi di cui sopra con cadenza almeno trimestrale e riportare l'esito delle verifiche su documentazione e data certa e valore legale al fine di poter dimostrare in un qualsiasi momento futuro che gli amministratori hanno svolto correttamente il compito assegnato dalla legge di prevenzione della crisi d'impresa.

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista qualificato e certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122 Oristano - C.F. PRRBBR70D59G113G - P. IVA 01101920955 - Uff. Piazza Mariano n.28 09170 – Oristano
Tel. 3338797165 - Cell. 3282043318 Mail: studio@studioperra.com Pec: barbaraperra@pec.it www.studioperra.com



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Da ultimo segnaliamo che sempre dal 15/07/2022 l'impresa potrebbe, nei casi sopra elencati, ricevere una comunicazione da Agenzia Entrate, Agente Riscossore, INPS, INAIL che comunica lo sfioramento della relativa soglia di segnalazione, il presunto stato di crisi e invita l'imprenditore ad **aderire alla procedura di "Composizione Negoziata"**. L'adesione a tale invito dovrà essere attentamente e preventivamente valutata all'esito della verifica delle misure anti-crisi elencate nel D.lgs. 83/2022.

Lo Studio La invita pertanto a prendere contatto per confermare la presa visione dell'importante novità e concordare le modalità attraverso cui adempiere all'obbligo di legge.

Cordialmente,
Barbara Perra

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Professionista qualificato e certificato UNI 11511

Via Lepanto n.122 Oristano - C.F. PRRBBR70D59G113G - P. IVA 01101920955 - Uff. Piazza Mariano n.28 09170 – Oristano
Tel. 3338797165 - Cell. 3282043318 Mail: studio@studioperra.com Pec: barbaraperra@pec.it www.studioperra.com